



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

**Procedura di acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art.
125, D.lgs. 163/2006 e ss.m.ii., per l'affidamento della fornitura dei servizi sostitutivi
di mensa (buoni pasto) a favore del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco**

- CIG 4984540C85 -

CAPITOLATO TECNICO

L'Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA (d'ora in poi "Agenzia" o "AIFA"), con determinazione del Direttore Generale, Luca Pani, n. 282 del 12/03/2013, ha stabilito di procedere ad indire una procedura di gara, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. per l'affidamento della fornitura dei servizi sostitutivi di mensa (buoni pasto) a favore del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco.

1. Oggetto dell'appalto

L'appalto ha ad oggetto l'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa, attraverso la fornitura mensile di buoni pasto del valore facciale di euro 7,00 (sette/00) cadauno, a favore del personale dell'AIFA, composto da circa n. 400 unità, fino a esaurimento dell'importo massimo posto a base di gara.

Conformemente a quanto previsto nella Lettera di invito in relazione ai requisiti di partecipazione, il servizio sostitutivo di mensa deve intendersi eseguito con strumenti e personale esterno all'Agenzia, qualificato e idoneo e deve essere svolto attraverso la rete di esercizi convenzionati con l'Impresa aggiudicataria.

La rete di esercizi convenzionati dovrà essere localizzata nell'ambito del territorio del Comune di Roma, con particolare fruibilità nella zona del centro.

La prestazione del servizio sarà effettuata attraverso una vasta rete di ristoranti, self service, mense, tavole calde e fredde, convenzionate con l'Impresa aggiudicataria.

2. Definizioni

Nel presente Capitolato la Stazione appaltante, l'Agenzia Italiana del Farmaco, verrà indicata d'ora in poi con "Agenzia" o "AIFA".

L'operatore economico esecutore del servizio verrà indicato con "Impresa aggiudicataria".

Il servizio da prestare, compreso la rete di esercizi convenzionati, sarà indicato indifferentemente come: "servizio buoni pasto" o semplicemente "servizio".

Il "contratto" è lo strumento amministrativo che regola il rapporto tra AIFA e l'Impresa aggiudicataria del servizio.

3. Importo a base d'asta e durata del servizio

Posto che il valore facciale dei buoni pasto è pari a euro 7,00 (sette/00) cadauno, l'importo posto a base d'asta è pari a euro 200.000,00 (duecentomila/00), oltre IVA.

Si precisa che l'importo a base d'asta coinciderà con l'importo di aggiudicazione.

Detto importo ha la funzione di indicare il corrispettivo massimo per la durata di validità del

contratto; i corrispettivi effettivamente dovuti all'Aggiudicatario saranno calcolati in base ai Servizi richiesti dall'AIFA ed effettivamente resi dall'Aggiudicatario, moltiplicando il numero di buoni pasto di ogni ordinativo per il prezzo del singolo buono pasto determinato in base allo sconto offerto in sede di gara applicato sul valore facciale.

L'Impresa concorrente deve quotare il prezzo del singolo buono pasto dal valore facciale di euro 7,00 (sette/00) che AIFA dovrà corrispondere in caso di aggiudicazione. In altre parole, l'Impresa concorrente dovrà indicare il prezzo offerto per un singolo buono pasto, determinato in base al valore facciale del buono pasto al netto dello sconto che l'Impresa offre

L'esecuzione dei Servizi avrà durata sino al completo esaurimento dell'importo massimo di affidamento e comunque non potrà avere durata superiore al 31 dicembre 2013.

4. Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione sarà effettuata mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii., e con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. n.163/06 e ss.mm.ii..

L'AIFA si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

5. Requisiti dei buoni pasto

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. zz) del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE») per "buono pasto" si intende «il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, avente le caratteristiche di cui all'art. 285, comma 5, che attribuisce al possessore, ai sensi dell'articolo 2002 c.c., il diritto ad ottenere dagli esercizi convenzionati la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro».

Come stabilito dall'art. 285, comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, i buoni pasto:

- a) consentono all'utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto;
- b) sono utilizzati, durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, dal personale avente diritto;
- c) non sono cedibili, commercializzabili, cumulabili o convertibili in denaro;

d) sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale.

I buoni pasto forniti dovranno avere una scadenza minima pari a mesi 6 dalla data di consegna degli stessi all'Agenzia.

I buoni pasto devono riportare ai sensi dell' art. 285, comma 5, D.P.R. n. 207/2010:

- a) il codice fiscale e la ragione sociale del datore di lavoro, nello specifico "AIFA - Agenzia Italiana del Farmaco";
- b) la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;
- c) il valore facciale espresso in valuta corrente (euro 7,00);
- d) il termine temporale di utilizzo;
- e) uno spazio riservato all'apposizione della data di utilizzo, della firma dell'utilizzatore e del timbro dell'esercizio presso il quale il buono viene utilizzato;
- f) la dicitura «Il buono pasto non è cumulabile, né cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore»;
- g) il nominativo del dipendente a cui il buono è destinato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 285, comma 6, D.P.R. n. 207/2010, l'Impresa aggiudicataria dovrà adottare idonee misure di antifalsificazione e tracciabilità dei buoni pasto forniti all'Agenzia.

6. Modalità di fornitura

L'AIFA si impegnerà a comunicare preventivamente all'Impresa aggiudicataria la ripartizione dei buoni pasti richiesti, segnalando l'esatto numero di buoni da intestare ad ogni singolo dipendente.

I buoni pasto dovranno essere forniti all'Ufficio Risorse Umane della stessa Agenzia, entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data di emissione dell'ordinativo di fornitura da parte dello stesso Ufficio. Per ritardi nella consegna, saranno applicabili le penalità di cui all'art. 12.

Rimangono a carico dell'Impresa aggiudicataria tutte le spese di trasporto e consegna presso la sede dell'Agenzia in Roma, via del Tritone, 181. Si precisa che la sede dell'AIFA si trova all'interno della Z.T.L.

L'AIFA ha il diritto di restituire all'Impresa aggiudicataria i buoni pasto scaduti e non utilizzati, senza alcun aggravio di costi, entro 6 (sei) mesi dalla loro scadenza nominale.

Entro i successivi 30 (trenta) giorni solari, l'Impresa aggiudicataria dovrà rimborsare il prezzo di

tali buoni restituiti, ovvero, in alternativa, sostituirli con altri di nuova emissione.

7. Requisiti degli esercizi convenzionati

L'Impresa aggiudicataria dovrà mettere a disposizione degli utenti del servizio (personale dell'AIFA) una rete di esercizi pubblici, presso i quali dovrà essere garantita la fruizione, fino al valore nominale del buono pasto, di generi alimentari di buona qualità organolettica.

Ai sensi dell'art. 285, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto è erogato, fermo restando il possesso del riconoscimento ex Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio, dagli esercizi che svolgono:

- a) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio;
- b) le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate, oltre che dagli stessi esercizi di somministrazione, da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all'albo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché dagli esercizi di vendita di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico-alimentare.

Nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno degli esercizi convenzionati, gli stessi dovranno essere in possesso dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 2 della Legge 30 aprile 1962, n. 283.

L'Impresa aggiudicataria è tenuto ad assicurare a favore del personale dell'AIFA, la fornitura e/o consumazione del pasto negli esercizi all'uopo convenzionati, dietro consegna di apposito buono pasto.

L'Impresa aggiudicataria deve garantire la disponibilità di un'adeguata rete di esercizi pubblici convenzionati, che svolgono le attività di cui all'art. 285, comma 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, con particolare fruibilità nell'ambito del Comune di Roma e dintorni.

L'elenco degli esercizi convenzionati, sarà fornito dall'Impresa aggiudicataria all'atto della stipula del contratto, sia su supporto cartaceo che su supporto magnetico (file in formato pdf su cd-rom).

Gli esercizi convenzionati dovranno esporre una vetrofania recante l'indicazione di



accettazione del Buono pasto dell'emittente presso quell'esercizio.

Nel caso di eventuale risoluzione del rapporto con uno o più esercizi già convenzionati, l'Impresa aggiudicataria dovrà darne tempestiva comunicazione all'AIFA e dovrà provvedere, entro i successivi 7 giorni lavorativi, alla loro sostituzione con altrettanti esercizi aventi gli stessi requisiti richiesti dal presente capitolato, garantendo pari condizioni contrattuali.

Ogni variazione dovrà comunque essere prontamente comunicata all'Agenzia.

Il singolo esercizio convenzionato non potrà in alcun modo modificare il valore facciale del buono pasto, ovvero applicare commissioni per il suo utilizzo.

In ogni caso, l'Impresa aggiudicataria si obbliga a tenere indenne l'Agenzia da ogni responsabilità, a qualsiasi titolo, nei riguardi di terzi, ivi compresi gli esercizi convenzionati.

Per ogni violazione a quanto esposto verranno applicate le penali di cui all'art. 12 del presente capitolato.

8. Responsabile delle comunicazioni

Per tutti gli effetti del contratto, l'AIFA elegge il proprio domicilio legale nella propria sede in Roma, via del Tritone, 181.

E' vietato il recapito presso terzi.

L'Impresa aggiudicataria, al fine di essere sempre in comunicazione diretta con l'AIFA deve stabilire un recapito sicuro, provvisto di telefono, fax, collegamento telematico e personale in numero sufficiente per intrattenere i rapporti con l'Ufficio Risorse Umane dell'Agenzia, dandone comunicazione all'Agenzia alla stipula del contratto.

Inoltre l'Impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare all'AIFA, in sede di stipula del contratto, il nominativo di un proprio referente incaricato della gestione di tutte le incombenze derivanti dal contratto, nonché il nominativo di un suo sostituto o collaboratore.

9. Obblighi dell'Impresa aggiudicataria

Oltre a quanto già definito negli precedenti articoli, l'Impresa aggiudicataria dovrà:

- 1) risultare conforme alle prescrizioni contenute nell'art.285 del DPR n.207/2010;
- 2) consegnare presso la sede dell'Agenzia i plichi ordinati entro 10 giorni lavorativi dall'ordine, contenenti il numero dei buoni occorrenti corrispondenti al fabbisogno mensile;
- 3) rimborsare i buoni non utilizzati in possesso dell'Amministrazione o dei suoi dipendenti purché resi entro sei mesi dalla data di emissione e comunque entro 6 (sei) mesi successivi dalla scadenza del contratto.

4) esonerare l'Agenda da ogni responsabilità in merito ai rapporti intercorrenti tra l'Impresa aggiudicataria ed i pubblici esercizi con essa convenzionati.

L'impresa aggiudicataria garantisce che tutti i gestori convenzionati siano in regola con le disposizioni regolamentari vigenti in materia e, in particolare, con quelle in materia di commercio, lavoro, assicurazioni sociali e fiscale.

10. Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto

L'AIFA si riserva, in caso di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine anche in pendenza della stipulazione del contratto, senza che l'Aggiudicataria possa eccepire alcunché.

11. Corrispettivo del servizio e pagamenti

L'Agenda, previa verifica e controllo da parte dall'Ufficio Risorse Umane, provvederà alla liquidazione mensile dei corrispettivi in rapporto alle prestazioni effettivamente rese, salvo l'eventuale applicazione delle penali previste al punto successivo, sulla base di fatture riepilogative corredate dei report mensili di fornitura dei buoni pasto, riportanti:

- il numero totale dei buoni con l'indicazione della relativa numerazione del mese di riferimento;
- il controvalore totale ottenuto dal numero dei buoni moltiplicato il loro valore facciale unitario e dedotto lo sconto praticato dalla ditta aggiudicataria in sede di gara;
- l'assoggettamento dell'aliquota IVA nella misura stabilita dalla Legge;

Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di fattura ed entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della stessa, recante i relativi dati del servizio, il CIG e intestata a: *Agenzia Italiana del Farmaco, con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181 – 00187, C.F. n. 97345810580 – P.I. n. 08703841000*, e spedita a: *Agenzia Italiana del Farmaco – Area coordinamento Affari Amministrativi – Ufficio Affari Amministrativi, Contabilità e Bilancio, Via del Tritone n. 181 - 00187 - Roma.*

Tale pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario, con accredito da effettuarsi su uno dei conti correnti dedicati, anche se in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica, intestati all'Impresa aggiudicataria, come espressamente indicati nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010, che sarà rilasciata dalla medesima all'atto di stipula del contratto, e nella quale vengono, altresì, riportate le persone delegate ad operare sui suddetti conti correnti bancari.

12. Penali

L'AIFA, qualora riscontri che, per qualsiasi motivo, l'attività oggetto di appalto non sia stata espletata nella sua interezza ovvero non sia conforme a quanto previsto nel Capitolato Tecnico o comunque in caso di ritardo nella consegna dei buoni pasto, sarà applicata una penale di euro 100,00 (cento/00) per ciascun giorno nel quale perduri l'inadempimento.

* * *

Per tutto quant'altro non previsto dal presente Capitolato si rinvia alla Lettera di invito, allo scherma di contratto e alla normativa di settore.

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Stefano Capponi)

